# REGOLAMENTO (CEE) N. 2400/90 DELLA COMMISSIONE del 16 agosto 1990

## che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

#### LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/ 87 (1).

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 791/89 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1479/90 della Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2289/90 (3);

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1479/90 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1990/1991 non è ancora stato fissato; che l'importo dell'integrazione per la campagna 1990/1991 è stato calcolato provvisoriamente in base ad una riduzione di 24,00 ecu per 100 kg.

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

- L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/ 81, è fissato a 44,623 ECU/100 kg.
- Tuttavia l'importo dell'aiuto sarà confermato o sostituito con effetto dal 17 agosto 1990 per tener conto dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1990.

Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

<sup>(\*)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49. (\*) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2. (\*) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7. (\*) GU n. L 140 dell'. 6. 1990, pag. 75. (\*) GU n. L 205 del 3. 8. 1990, pag. 28.